

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2015, n. 42

Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalita'.

(GU n.37 del 26-9-2015)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana n. 20 del 10 aprile 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga:

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalita'.

Art. 2 - Comitato di indirizzo.

Art. 3 - Rete degli osservatori regionali della legalita'.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, dello Statuto;

Vista la risoluzione del Consiglio regionale del 3 dicembre 2014, n. 279 (In merito all'istituzione di un Osservatorio regionale permanente sulla legalita', con particolare riferimento alle attivita' della criminalita' organizzata in Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di insediamento, ha colto l'occasione per ribadire che la lotta alla mafia, anche attraverso l'affermazione e la diffusione di un forte senso di legalita', e' una prioritaria assoluta, definendo la criminalita' organizzata, vecchia e nuova, «cancro pervasivo, che distrugge speranze, impone giochi e sopraffazioni, calpesta diritti», e che presenta un'allarmante diffusione anche in aree geografiche storicamente immuni;

2. La diffusione della cultura della legalita' come strumento istituzionale, politico e culturale di contrasto alla criminalita' organizzata rappresenta la migliore applicazione dei valori indivisibili e universali della dignita' umana, della liberta', dell'uguaglianza, della solidarieta' e dei principi di democrazia e

Stato di diritto, ponendo la persona al centro dell'attivita' istituzionale e sociale e contribuendo a creare uno spazio di liberta', sicurezza e giustizia;

3. L'intera comunita' regionale e tutte le istituzioni, nonche' i corpi sociali, sono chiamati a svolgere la propria parte in una sfida che riguarda tutti, in maniera trasversale a tutti i settori di attivita';

4. Il Consiglio regionale con la risoluzione 279/2014, approvata con voto unanime, si e' impegnato a costituire un Osservatorio regionale permanente sulle attivita' della criminalita' organizzata in Toscana;

5. L'istituzione di un Osservatorio regionale della legalita' in Toscana ha lo scopo di raccogliere informazioni dalle quali emerga il progredire della presenza o delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose; sulla base anche di tali informazioni l'Osservatorio puo' avanzare proposte di iniziative volte alla diffusione della cultura della legalita' e al contrasto del fenomeno mafioso nonche' di ogni forma di criminalita' organizzata;

Approva la presente legge

Art. 1

Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalita'

1. E' istituito presso il Consiglio regionale l'Osservatorio regionale della legalita', di seguito definito Osservatorio, al fine di promuovere e valorizzare la cultura della legalita' in Toscana, sia attraverso progetti di formazione rivolta alla popolazione regionale, sia attraverso la diffusione di dati, studi e ricerche regionali, italiani, europei e internazionali, svolti sul tema della legalita' o su temi convergenti.

2. Rientra tra i compiti dell'Osservatorio anche la raccolta di informazioni dalle quali emerga il progredire della presenza o delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose; e', inoltre, compito dell'Osservatorio promuovere la sistematica condivisione delle sue finalita' e l'attivita' di collaborazione, con e tra, i soggetti pubblici e privati interessati al tema della legalita', con particolare attenzione all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici.

Art. 2

Comitato di indirizzo

1. Per lo svolgimento delle attivita' dell'Osservatorio e' istituito un comitato di indirizzo.

2. Il comitato d'indirizzo svolge le funzioni di cui all'art. 1, funzioni consultive e di proposta e funzioni di programmazione della propria attivita'. Il comitato, inoltre, promuove forme di raccordo e di collaborazione con gli organismi e le strutture che svolgono funzioni analoghe.

3. Il comitato d'indirizzo e' nominato dal Consiglio regionale.

4. Il comitato d'indirizzo e' composto da:

- a) due consiglieri, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante della Giunta regionale;
- c) cinque rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL);
- d) cinque esperti nelle tematiche attinenti al tema della legalita', scelti tra quelli designati dalle seguenti associazioni antimafia toscane:

Associazione Libera Toscana, Associazione tra i familiari delle vittime di Via dei Georgofili, Comitato toscano contro le ecomafie, Fondazione Caponnetto, Fondazione Toscana prevenzione usura;

e) tre rappresentanti designati congiuntamente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) due rappresentanti designati congiuntamente delle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle cooperative a livello regionale;

g) due rappresentanti designati dalla Commissione regionale dell'Associazione bancaria italiana (ABI) Toscana.

5. Previa intesa con le rispettive amministrazioni, possono far parte del comitato di indirizzo rappresentanti delle prefetture - uffici territoriali del Governo della Toscana, rappresentanti di organi periferici delle amministrazioni statali dislocate sul territorio regionale, e i magistrati in rappresentanza dei tribunali, della Corte d'appello e delle procure della Repubblica aventi sede o competenza territoriale in Toscana.

6. Per tutto quanto non previsto dai commi 4 e 5, si applicano le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

7. Il comitato di indirizzo e' regolarmente costituito e puo' operare quando sono effettuate le nomine del Consiglio regionale che garantiscano la presenza di almeno tredici membri.

8. La partecipazione alle sedute del comitato di indirizzo e' a titolo gratuito.

9. Il supporto amministrativo al comitato di indirizzo e' assicurato dal Consiglio regionale.

10. Il comitato di indirizzo stabilisce con regolamento interno le modalita' del suo funzionamento.

Art. 3

Rete degli osservatori regionali della legalita'

1. L'Osservatorio, per dare maggiore impulso ed efficacia alla propria azione, puo' promuovere presso gli enti locali l'istituzione di osservatori della legalita', ove non gia' istituiti, e la costituzione di una rete tra gli stessi.

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 aprile 2015

ROSSI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 marzo 2015.

(Omissis).